

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	407
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3522);	
CARADONNA ed altri: Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione (1709)	407
PRESIDENTE	407, 409, 410, 411, 412, 413
	414, 415, 418, 419, 420, 422, 425, 426
	427, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436
	437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446
ACCREMAN	412, 413, 418, 421, 423, 424, 441, 442
ALFANO	408, 409, 410, 411
	417, 420, 432, 435, 444, 445
BOLDRIN	417
COTECCHIA	414
COTTONE	411, 413, 419, 421, 426, 442, 445
DE SABBATA	413, 414, 415, 440, 441, 444
FLAMIGNI	409, 421, 424, 426, 435, 437
LAPENTA, <i>Relatore</i>	408, 409
	410, 411, 413, 414, 415, 418, 419, 420
	421, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 434
	436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445
MATTEOTTI	416, 418
MORO DINO	417, 418
NICCOLI	417, 419, 420, 427, 436, 437
PADULA	411, 420, 432, 437, 441
POLI	444
SCARDACCIONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	409, 410, 411, 413, 414, 415
	417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 429
	430, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 445
TERRAROLI	429

Votazione segreta:	PAG.
PRESIDENTE	446

La seduta comincia alle 10.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, nella seduta odierna i deputati Padula, Dal Sasso, Niccoli, Accreman e Terraroli sostituiscono rispettivamente i deputati Cabras, Franchi, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Napolitano e Tortorella Aldo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3522); e della proposta di legge Caradonna ed altri: Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione (1709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, già

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1975; e della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Caradonna: « Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione ».

Ricordo che nella seduta del 24 marzo 1975 è stata chiusa la discussione sulle linee generali e si sono avute le repliche del relatore e del Governo.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 3522.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra).

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici e altri congegni bellici micidiali di qualunque natura.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato i seguenti emendamenti al primo comma:

Dopo le parole: armi, aggiungere le altre: e gli ordigni;

Dopo le parole: di ogni specie, aggiungere le altre: comunque atti ad offendere;

Sopprimere le seguenti parole: per la loro spiccata potenzialità;

Dopo la parola: moderno, aggiungere l'altra: antico;

Dopo le seguenti parole: le bombe, aggiungere le altre: e gli ordigni;

Dopo le parole: di qualunque natura, aggiungere le altre: ovunque e comunque fabbricati prodotti e riprodotti.

I medesimi onorevoli Alfano e Cotecchia hanno altresì presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: Sono da classificare a tutti gli effetti ordigni da guerra anche le cosiddette bombe Molotov nelle diverse denominazioni e caratteristiche o altrimenti classificate.

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, sostituire le seguenti parole: nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici e altri congegni bellici micidiali di qualunque natura, con le altre: nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

ALFANO. Prima di illustrare i miei emendamenti vorrei conoscere il pensiero del relatore in quanto mi sembra che l'emendamento da lui presentato assorbe tutti i miei ed inoltre coglie il valore della proposta di legge presentata dall'onorevole Caradonna.

LAPENTA, *Relatore*. Prendo atto con soddisfazione che l'onorevole Alfano riconosca al mio emendamento proposto all'articolo 1 questa capacità di assorbire gli emendamenti da lui presentati, e sostanzialmente di recepire anche la proposta di legge presentata dall'onorevole Caradonna.

ALFANO. Mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore sul mio emendamento, che prevede l'aggiunta della parola « antico » dopo la parola « moderno ». Nel-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

l'articolo infatti si parla soltanto di vendita, mentre anche le armi antiche a mio avviso non possono essere alterate.

LAPENTA, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento, che a mio avviso non ha senso ed ingenera confusione. Nella prima parte dell'articolo 1 si parla di moderno armamento delle truppe nazionali ed estere. Non comprendo quale contributo ad una maggiore chiarezza possa portare l'aggiunta della parola « antico ». Il concetto di pericolosità, di micidialità, è un concetto di aggiornamento rispetto a quello che prima non esiste, cioè che è antico, quindi attiene al maggior pericolo conseguente all'aggiornamento tecnologico delle armi. La preoccupazione dell'onorevole Alfano potrà essere fugata, semmai, in sede di esame della norma che proibisce la riproduzione di armi antiche, se è relativa alla loro riparazione. Sono contrario altresì agli altri emendamenti presentati dall'onorevole Alfano.

ALFANO. Mi riferisco all'alterazione, non alla riparazione. Il concetto è diverso. Insisto per la votazione degli emendamenti al primo comma aggiuntivi della parola « antico » e delle parole « ovunque e comunque fabbricati, prodotti e riprodotti ». Ritiro tutti gli altri.

FLAMIGNI. Sull'articolo 1 vorrei dire che comprendo che le definizioni non possono essere mai completamente esaurienti e che si prestano sempre a critiche e ad ampliamenti. Tuttavia in questo caso le armi da guerra sono riferite al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico. Vi sono armi moderne non in dotazione alle truppe nazionali od estere per uso bellico che non sono meno micidiali.

Mi riferisco ad esempio alle armi che certi reparti di polizia adoperano per l'ordine pubblico, non per uso di guerra, nell'America latina.

Vorrei quindi sapere se nella dizione « truppe nazionali o estere » si deve intendere in senso lato tutta quella che può essere l'organizzazione relativa non solo alle guerre che possono essere internazionali, ma anche proprio agli strumenti che possono essere in dotazione per lo stesso ordine pubblico. Altrimenti potremmo escludere armi di una certa potenzialità che però esistono e che non possiamo non definire armi da guerra.

Inoltre, poiché dopo si parlerà del cosiddetto schedario, sarebbe interessante sapere se in quella occasione non si debba tener conto di tutta questa materia su cui attiro l'attenzione del rappresentante del Governo.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Flamigni sul secondo comma dell'articolo 1 per il quale « fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Questa precisazione credo dissipi i dubbi dell'onorevole Flamigni.

Il Governo perciò è favorevole all'emendamento del relatore sostitutivo al primo comma e contrario agli altri emendamenti.

FLAMIGNI. Prendo atto della spiegazione del sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto emendamento Alfano al primo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore parzialmente sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto emendamento Alfano al primo comma, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 quale risulta dopo le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Armi e munizioni comuni da sparo).

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle o pistole a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avvan- carica di modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate « da bersaglio da sala », o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Sono infine armi comuni da sparo quelle ad avvan- carica e quelle di fabbricazione anteriore al 1880.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lan-

ciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari.

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato i seguenti emendamenti: *Al primo comma, lettera f), sopprimere le parole: o pistole.*

Sopprimere il quinto comma.

LAPENTA, *Relatore.* Ho proposto il primo emendamento in quanto solo le rivoltelle sono a rotazione, mentre le pistole sono a funzionamento automatico o semi-automatico.

Ho proposto inoltre la soppressione del quinto comma in quanto successivamente verrà meglio chiarita e precisata la regolamentazione delle armi antiche.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere le seguenti parole: e sempre che non siano o possano essere impiegate per finalità offensive o deterrenti.

LAPENTA, *Relatore.* Desidero subito dire che sono contrario all'emendamento Alfano, in quanto le norme del regolamento di pubblica sicurezza sono chiare e danno precise possibilità di utilizzare, entro certi limiti regolamentari, gli strumenti previsti.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole agli emendamenti del relatore e contrario a quello degli onorevoli Alfano e Cotecchia.

ALFANO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 quale risulta dopo le modifiche testé apportate.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Alterazione di armi).

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente emendamento:

Al titolo dell'articolo aggiungere le parole « e di munizioni ».

LAPENTA, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Alfano di voler ritirare il proprio emendamento in quanto ritengo che la risposta alle sue preoccupazioni sia contenuta nell'articolo 24 circa il divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento.

ALFANO. Per le considerazioni esposte dall'onorevole Lapenta ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola « Chiunque » aggiungere le altre « senza licenza ».

COTTONE. Vorrei far osservare che chiunque può alterare una qualsiasi arma, anche per aumentarne la potenzialità, purché sia munito di regolare autorizzazione, come nel caso di un fabbricante di armi o di un artigiano. Pertanto sarebbe opportuno precisare che si va incontro a determinate sanzioni solo in assenza di regolare autorizzazione.

PADULA. Vorrei rilevare che in sede di esame per il parere presso la IV Commissione giustizia si è posto il problema delle possibili trasformazioni non destinate a fini criminosi, ed in particolare delle trasformazioni a fini sportivo-agonistici, che sono normali da parte dei cultori di questa arte, i quali potenziano le loro armi e le rendono maggiormente offensive. Ritengo che debba

rimanere a verbale che, trattandosi di una fattispecie di delitto e non di una contravvenzione, è consentita al magistrato l'indagine sull'elemento psicologico, cioè sul dolo. È precisa intenzione del legislatore punire le alterazioni effettuate a fini illeciti, criminosi, ed il potenziamento delle armi per un fine che non sia di carattere sportivo od agonistico.

LAPENTA, *Relatore*. L'onorevole Padula ha fatto una considerazione di ordine interpretativo, affermando che si tratta di un delitto e quindi è consentita al magistrato l'indagine sul dolo. Tale precisazione è opportuna e la condivido.

All'onorevole Cottone vorrei fare presente che negli articoli successivi sarà ben precisato il fatto che d'ora in avanti le armi che si produrranno dovranno essere identiche al prototipo, su cui un'apposita commissione si sarà pronunciata. Non vedo come quindi sia possibile da parte del privato modificare o alterare il prototipo; d'altra parte se il fabbricante attua tale modificazione, realizza un altro prodotto, un altro prototipo, per il quale occorre l'autorizzazione. Credo sia nello spirito della legge vietare completamente e senza eccezioni qualunque tipo di alterazione.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del testo del Senato e condivide quanto affermato dal relatore Lapenta, per cui ritiene inutile aggiungere quanto propone l'onorevole Cottone.

COTTONE. L'intervento del collega Padula ha chiarito che quando l'alterazione o la modifica attiene ad un'arma che non è certamente da guerra, ma sportiva, da caccia, non vi è dolo. L'onorevole Padula afferma che dalla *ratio legis* risulta chiaro che una eventuale modificazione a fini sportivi, escludendo il dolo, può essere ammessa. Tuttavia dobbiamo metterci nei panni del magistrato, che deve applicare la legge e non interpretarla e rifarsi ai verbali stenografici. A mio avviso dovremmo essere più chiari.

LAPENTA, *Relatore*. Onorevole Cottone, questo problema è già previsto dall'articolo 7, al terzo ed al quinto comma.

COTTONE. In tal caso ritiro l'emendamento.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui dianzi è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 4.

(Porto di armi od oggetti atti ad offendere).

Salve le autorizzazioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di armi, il trasgressore è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque, nelle riunioni indicate nel comma precedente, porti gli altri strumenti indicati nel primo e nel secondo comma.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati.

Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

ACCREMAN. Desidero avere un chiarimento dal Governo e dal relatore sulla portata pratica di questo articolo, il quale istituisce due reati. I primi due commi istituiscono un primo reato, che viene punito al terzo comma con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila. I commi quarto e quinto istituiscono un secondo reato, che viene punito con l'arresto in caso di flagranza.

Ora, vorrei rilevare che questi due reati sono reati cosiddetti di porto d'arma. L'interpretazione che ha dato la giurisprudenza del porto d'arma non si riferisce unicamente al porto d'arma visibile all'esterno, ma anche a quello « sottobanco », per così dire.

Il problema che, secondo me, necessita di un chiarimento è quale tipo di attività sia consentita alla polizia per dar luogo all'accertamento di questi reati di porto, presupponendo che il porto abbia luogo sotto banco. In definitiva io domando: può aver luogo una perquisizione comunque da parte della polizia? Noi rispondiamo di no e per delle semplici ragioni; è noto a tutti infatti che l'articolo 13 della Costituzione dopo aver affermato al primo comma che la libertà personale è inviolabile, stabilisce nel secondo comma che non è ammessa nessuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; nel terzo comma si stabilisce inoltre che eccezionalmente, in casi specificamente e dettagliatamente indicati dalla legge, la polizia è autorizzata a dar luogo a perquisizioni salvo comunicarlo immediatamente all'autorità giudiziaria. Ora l'articolo 224 del codice di procedura penale stabilisce che in flagranza di reato la polizia giudiziaria può dar luogo a perquisizioni salvo comunicarlo immediatamente all'autorità giudiziaria.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Vorrei sapere se con questo disegno di legge, per gli accertamenti di questi reati di detenzione, possa aver luogo una perquisizione diversa da quella prevista dall'articolo 224 del codice di procedura penale, cioè che anche in mancanza di flagranza, di apparenza visibile, di reato, l'agente di polizia possa procedere a perquisizione per qualsiasi cittadino, in qualsiasi momento.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero assicurare che non è intenzione del Governo introdurre, attraverso questa norma, una diversa regolamentazione della perquisizione, ma si vuole rispettare quanto già stabilito nel codice di procedura penale.

È a conoscenza di tutti che ai vertici dei partiti che sostengono la maggioranza governativa è in discussione l'attuazione di una certa procedura quando in circostanze particolari si abbia bisogno di procedere immediatamente. Ma ribadisco che questa legge non altera minimamente quanto stabilito nel codice di procedura penale.

COTTONE. Riconosco di aver avuto le stesse preoccupazioni del collega Accreman quando lessi per la prima volta questo articolo del disegno di legge, circa la perquisizione e il rispetto degli articoli 13 e 14 della Costituzione. A questo punto credo che dobbiamo accettare la dichiarazione del Governo che con questa norma non si viola quanto stabilito già dal codice di procedura penale che parla espressamente di flagranza di reato.

Gli onorevoli De Sabbata, Triva e Flaminio hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole « e quarto ».

DE SABBATA. Dalle ricerche legislative che ho condotto ho potuto constatare che il quarto comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, non esiste più e pertanto non possiamo fare riferimento a disposizioni di legge inesistenti.

LAPENTA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del deputato De Sabbata.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Sabbata ed altri.

(È approvato).

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al terzo comma le seguenti parole: « Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda ».

DE SABBATA. Si tratta di evitare che i casi di lieve entità siano riferiti anche al porto di armi nelle riunioni. Lo spostamento non è formale e diventa un completamento del terzo comma, che prevede la pena per il porto d'armi all'infuori dei casi relativi alle riunioni.

LAPENTA, *Relatore*. Condivido le motivazioni dell'emendamento.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per togliere ogni preoccupazione ai colleghi, vorrei motivare l'accettazione dell'emendamento. Ci possiamo trovare davanti ad un gruppo di ragazzi che portano delle pietre, senza che succeda niente di grave; sulla base della formulazione attuale dell'articolo essi dovrebbero essere arrestati e verrebbero loro comminate delle pene gravi, che potrebbero danneggiarli per l'avvenire. È possibile ricorrere in questi casi alla sola ammenda con l'emendamento dell'onorevole De Sabbata al quale mi dichiaro pertanto favorevole.

ACCREMAN. Questo emendamento va visto insieme all'altro, che il gruppo comunista ha presentato al settimo comma, proponendone la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Sabbata al terzo comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Lapenta, su conforme parere della IV Commissione giustizia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi quarto, quinto e sesto con i seguenti:

« È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.

Gli onorevoli De Sabbata, Triva, Donelli e Flamigni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al sesto comma le parole: «tranne quando l'uso costituisca aggravante specifica per il reato commesso».

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio avviso, si dovrebbero sopprimere le parole «all'infuori dei casi previsti nel comma precedente»; si dovrebbe dire: «Chiunque porta in una riunione pubblica». Diversamente, ci possono essere degli equivoci. Invito la Commissione a riflettere su ciò, dichiarandomi comunque favorevole all'emendamento del relatore.

DE SABBATA. Bisogna meditare su questo: c'è infatti la questione della licenza o meno. Credo che sia meglio specificare che la previsione penale di cui al quinto comma proposto dal relatore è diversa dalla previsione penale del quarto comma proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo del quarto, quinto e sesto comma presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'emendamento De Sabbata ed altri, aggiuntivo al sesto comma è pertanto assorbito.

Gli onorevoli Cotecchia e Alfano hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il sesto comma, i seguenti commi:

«Coloro i quali confezionano, detengono, trasportano bottiglie o contenitori riempiti di liquidi, miscugli o miscele esplosivi e o infiammabili, anche se privi di congegni di accensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con una multa non inferiore a lire duecentomila.

Con la stessa pena è punito colui il quale scientemente fornisce a colui che detiene singole parti o i componenti necessari per la confezione degli ordigni di cui al precedente comma.

Coloro i quali fanno esplodere gli ordigni sono puniti con la reclusione non inferiore ad un anno e con una multa non inferiore a lire cinquecentomila; se l'esplosione ha luogo in locali o in ambienti chiusi oppure dentro veicoli, le pene sono aumentate di un terzo.

Quando il fatto è commesso all'aperto contro persone singole o riunite, le pene sono raddoppiate; se in locali o ambienti chiusi o dentro veicoli dove vi sono una o più persone, le pene sono triplicate».

COTECCHIA. Il problema delle bottiglie incendiarie è, secondo me, importantissimo perchè, in sostanza, esse non sono altro che la replica di armi usate in guerra con estrema efficacia contro i carri armati.

LAPENTA, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cotecchia perchè, se dessimo inizio alla elencazione dei vari tipi di armi o congegni, ognuno di essi richiederebbe una sua particolare regolamentazione. Io ritengo di tranquillizzare il collega ricordandogli, ove gli fosse sfuggito, che nell'emendamento da me proposto all'articolo 1 è espressamente fatto riferimento alle bottiglie *molotov*. Il motivo per il quale mi dichiaro contrario a questo emendamento è che accettando questo sistema di legiferare, bisognerebbe anche prevedere delle pene specifiche per chi fa uso degli aggressivi chimici e così via.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo a quanto ha dichiarato il relatore.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Cotecchia e Alfano.
(È respinto).

L'onorevole De Sabbata, Triva e Flaminio hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

LAPENTA, *Relatore*. A mio parere la soppressione del settimo comma è indispensabile, in quanto è la conseguenza della anticipazione che di quel comma abbiamo fatto al terzo comma.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si dichiara favorevole per gli stessi motivi espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il settimo comma dell'articolo 4, di cui è stata chiesta la soppressione dagli onorevoli De Sabbata ed altri e Alfano e Cotecchia alla quale relatore e Governo si sono dichiarati favorevoli.

(È respinto).

Si intende, pertanto, soppresso il settimo comma dell'articolo 4.

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole: «oggetti contundenti» le altre: «e per il fine di arrecare offesa alla persona».

LAPENTA, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È respinto).

DE SABBATA. Per dichiarazione di voto desidero, sull'articolo 4, riallacciarmi a quanto detto in precedenza dal collega Ac-

creman sul complesso dell'articolo. Credo che si debba tener conto della dichiarazione del sottosegretario secondo il quale non vi è alcuna innovazione relativa alle forme di arresto in flagranza rispetto al sistema complesso di norme previste dalla Costituzione e dal codice di procedura penale.

Tuttavia, credo che questa dichiarazione non sia sufficiente perché l'ampliamento del quadro di prevenzione e repressione contenuto nell'articolo 4 richiede un adeguamento dell'uso delle forze di polizia.

Questo adeguamento dell'uso delle forze di polizia richiede una dichiarazione politica e non una pura affermazione di interpretazione giuridica, dichiarazione che deve riguardare l'impiego, la dislocazione, i mezzi in dotazione alle forze di polizia e i modi di intervento nelle varie occasioni. Ora, questa dichiarazione politica manca e direi che il fatto è grave anche perché ve ne è bisogno tenendo conto del modo con cui in questa fase viene assicurato l'ordine pubblico nel nostro paese.

Oltre a questa considerazione, che non consente al gruppo comunista di dare un voto favorevole all'articolo 4, ve ne è una altra: tale articolo comporta implicitamente una modificazione del codice penale in ordine alla punizione di certi delitti, in modo particolare di quelli contro la persona, in quanto comporta una estensione di fatto delle occasioni di aggravante nei delitti contro la persona in casi che non hanno niente a che vedere con l'ordine pubblico, in quanto concernenti fatti di criminalità comune che non sono oggetto della *ratio della legge*, almeno di quella dichiarata. A questo proposito ho presentato alcuni emendamenti e poiché non ne conosco la sorte il gruppo comunista, si asterrà dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 quale risulta dalle modifiche apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Limiti alle registrazioni.

Divieto dei giocattoli aventi dimensioni e aspetto di armi).

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce e dei relativi bossoli ed inneschi per armi comuni da sparo ad anima liscia, dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.

I giocattoli non possono avere le dimensioni e l'aspetto delle armi da guerra o comuni da fuoco, né possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.

Chiunque non osserva le disposizioni del precedente comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce e dei relativi bossoli ed inneschi per armi comuni da sparo ad anima liscia... » *con le altre:* « non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita... ».

Gli onorevoli Matteotti e Boldrin hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche o di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappino rosso.

Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione ».

Gli onorevoli Dino Moro e Concas hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I giocattoli devono avere dimensioni e aspetto tali da non poter essere facilmente confusi con armi da fuoco. I giocattoli non devono essere atti al lancio di oggetti idonei all'offesa della persona, né fabbricati con l'impiego di tecniche e materiali che ne consentano la successiva trasformazione in armi idonee all'offesa ».

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« Chiunque tenta di incutere terrore, provocare stati psicologici deterrenti, di costrizione o di soggezione, in particolari circostanze di tempo e di luogo, nell'intento di raggiungere fini analoghi a quelli che otterrebbe con l'impiego di armi comuni o da guerra, per recare offesa alle persone, o comunque per commettere reato, è punito con la pena prevista nel quinto comma dell'articolo 4 ».

MATTEOTTI. Il nostro emendamento sostitutivo del quarto comma è ispirato alle seguenti preoccupazioni: la prima è che la dizione del disegno di legge: « I giocattoli non possono avere le dimensioni e l'aspetto delle armi da guerra o comuni da fuoco » è inefficace. Infatti un'azienda artigiana, invece di costruire un *Mausers* e un *Winchester* di un metro e dieci o un metro e dodici, costruisce queste armi con due o tre centimetri in meno modificando anche alcuni aspetti marginali della struttura dell'arma, cosicché la norma contenuta nel disegno di legge diventa inefficace.

La seconda preoccupazione è di carattere economico-aziendale. Poiché i giocattoli che esportiamo per tre miliardi e mezzo debbono avere le caratteristiche delle armi-giocattolo di tutti gli altri paesi, nell'emendamento si è stabilita la seguente dizione: « Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione ». In questo modo rimane salva la parte essenziale dell'articolo, e cioè che le armi-giocattolo non possono essere costruite con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comu-

ni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona (questo perché in alcuni casi i fabbricanti hanno costruito una parte dell'arma utilizzando tecniche e materiali propri dell'arma ed aggiungendo una canna di plastica che si svita, per cui si ha poi facilmente la trasformazione in un'arma comune), e si risparmiando decine di aziende dal rischio di un blocco della capacità di esportazione in un momento in cui la domanda interna è in diminuzione, salvaguardando in questo modo anche l'occupazione negli stabilimenti di piccole dimensioni. Ritengo che nell'approvare l'articolo 5 dobbiamo tenere presenti queste preoccupazioni.

MORO DINO. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento, sono le medesime degli onorevoli Matteotti e Boldrin e derivano dal fatto che se la normativa dell'articolo 5 dovesse essere interpretata con estremo rigore da parte della autorità di pubblica sicurezza, si potrebbero mettere in crisi l'industria e l'artigianato del settore che sono così importanti per la economia della nazione.

Con il nostro emendamento ci preoccupiamo di salvare l'essenziale, e cioè che le armi non possono essere usate né trasformate in armi atte all'offesa della persona, però ci preoccupiamo anche di salvaguardare l'aspetto non secondario della produzione economica del nostro paese.

Desidero poi esprimere la preoccupazione del gruppo socialista in ordine alla parola « chiunque » usata nell'ultimo comma dell'articolo. Noi ci preoccupiamo che questo termine, essendo molto ampio, possa colpire anche il fanciullo che, per ragioni estranee alla sua responsabilità, può avere nelle mani giocattoli dall'apparenza di armi o che in qualche modo sono stati trasformati in armi idonee all'offesa.

Gradirei, pertanto, avere dal rappresentante del Governo un'assicurazione sul valore interpretativo della parola « chiunque » in modo da preservare la possibilità che sia colpito anche il fanciullo.

NICCOLI. Il gruppo comunista non ha presentato alcun emendamento all'articolo 5, ma è favorevole a quello degli onorevoli Matteotti e Boldrin non soltanto per il fatto che si colpisce l'eventuale offesa della persona, ma anche per il positivo profilo economico-commerciale. Siamo d'accor-

do, altresì, sull'ultima parte del primo comma dell'emendamento tendente a rendere riconoscibile l'arma-giocattolo mediante un tappino rosso.

ALFANO. Noi concordiamo sull'emendamento presentato dagli onorevoli Matteotti e Boldrin. Quanto all'ultimo comma dell'articolo 5, ritengo che il « chiunque non osserva le disposizioni del precedente comma » si intenderà riferito e limitato soltanto all'industriale fabbricante di armi-giocattolo...

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Certo, questa è l'interpretazione da dare al comma in questione.

ALFANO. Circa il nostro emendamento aggiuntivo esso ha natura cautelativa e prudenziale: nel caso che gli industriali riuscissero ad immettere sul mercato queste armi-giocattolo pericolose, con la possibilità che esse vadano in mano ai ragazzi, noi prevediamo che anche in quest'ultima ipotesi debbano essere comminate delle pene in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 che abbiamo approvato. Dobbiamo, infatti, provvedere anche ai fanciulli, tenendo conto della realtà di molte situazioni: mi riferisco ad esempio a quella di Napoli, che ben conosco, nell'ambito della quale i colleghi possono comprendere quale pericolo potrebbe presentare la libera detenzione di queste armi-giocattolo da parte dei fanciulli.

BOLDRIN. Come secondo firmatario dell'emendamento poc'anzi illustrato dal collega Matteotti, devo dire che i criteri cui si siamo ispirati sono stati quelli di stabilire che le armi-giocattolo non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e materiali tali da consentire la trasformazione delle stesse in armi micidiali da offesa, e nello stesso tempo di evitare un danno economico per tante aziende che esportano all'estero i propri prodotti in questo settore. Per questo abbiamo pensato fosse opportuno stabilire che nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli, riproduttori armi, destinati alla esportazione, tenendo conto che in altri paesi vigono altre leggi.

Quanto all'emendamento proposto dal collega Alfano dopo l'ultimo comma dell'articolo 5, non mi sento di concordare su di esso, non ritenendolo opportuno. Raccomando invece all'attenzione dei colleghi

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

l'emendamento che ho presentato assieme al collega Matteotti, e che ritengo soddisfacente nella sua attuale formulazione.

ACCREMAN. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Matteotti circa l'emendamento di cui è primo firmatario. Il penultimo comma dell'articolo 5 stabilisce che le armi giocattolo devono differenziarsi dalle armi vere per le dimensioni, l'aspetto e l'impiego delle tecniche e dei materiali usati per la loro fabbricazione. Vorrei quindi sapere perché nell'emendamento proposto le dimensioni e l'aspetto di questi armi-giocattolo sono stati trascurati, prescrivendosi solo che questi tipi di giocattolo non devono essere fabbricati con impiego di tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione in vere armi da offesa.

MATTEOTTI. Si è pensato di mutare la formulazione del penultimo comma dell'articolo 5 in quanto circa l'aspetto delle armi-giocattolo non si può fare solo riferimento a delle dimensioni più o meno uguali a quelle delle armi vere, mentre sembra più opportuno che esteriormente le armi-giocattolo rechino apposto un segno distintivo, che noi abbiamo individuato nel cosiddetto « tappino rosso », che ne specifichi la destinazione.

ACCREMAN. Resta però il fatto che in Italia, in base a questa norma, si possono costruire armi giocattolo con l'aspetto e la dimensione delle armi vere, purché non siano fabbricate con l'impiego delle tecniche e dei materiali usati per le armi vere...

MATTEOTTI. Esattamente.

ACCREMAN. La Commissione deve decidere, allora, se intende accettare questo criterio.

LAPENTA, *Relatore*. Pregherei innanzitutto il collega Dino Moro di ritirare il proprio emendamento, considerato che i concetti in esso espressi vengono assorbiti dall'emendamento presentato dai colleghi Matteotti e Boldrin, al cui accoglimento sono favorevole, condividendo tutte le ragioni che lo hanno motivato.

Parere contrario esprimo nei confronti dell'emendamento Alfano, che mi sembra proponga il discorso già fatto a proposito delle bombe « Molotov ». Occorre considerare intanto che l'arma-giocattolo, nell'am-

bito della tematica di cui ci stiamo occupando, non è certo l'oggetto più pericoloso. Inoltre, a parte il fatto che mi è sembrato di comprendere che esiste una regolamentazione specifica per il giocattolo, il giocattolo in fondo rimane tale, e le cautele fissate nell'emendamento Matteotti e Boldrin sono tali da non consentire — sempre nei limiti delle umane possibilità — che vengano immessi sul mercato nazionale giocattoli trasformabili in armi.

Per quanto riguarda il « chiunque » vorrei ricordare, che esso si riferisce all'industriale, al commerciante, al proprietario di giocattoli il quale li trasforma. Dato che non si tratta di armi, per le quali è prevista l'alterazione, mi pare giusto inserire quel « chiunque ».

MORO DINO. Non mi pare che l'emendamento che reca la mia firma sia uguale all'emendamento Matteotti, in quanto conserva l'esigenza che il giocattolo non abbia né le dimensioni, né l'aspetto di arma da fuoco.

Inoltre se si accoglie l'emendamento Matteotti bisogna cambiare anche il titolo dell'articolo, dato che esso dice « divieto dei giocattoli aventi dimensioni e aspetto di armi ». Comunque poiché è emerso un orientamento favorevole all'emendamento Matteotti e Boldrin, non insisto sul mio emendamento che, pertanto ritiro.

LAPENTA, *Relatore*. Mi pare giusta la osservazione dell'onorevole Dino Moro: si potrebbe cambiare la seconda parte del titolo in divieto di giocattoli trasformabili in armi.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Lapenta ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi).

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo aveva voluto regolamentare anche l'aspetto e la dimensione perché riteneva utile intervenire anche in questa direzione. Si è detto di aver guardato alla legislazione di altri paesi, ma bisogna tenere presente che in alcuni di essi è rigorosamente vietata la fabbricazione di giocattoli simili ad armi da guerra. Considerazioni di ordine economico e sociale ci

hanno indotto a conservare la fabbricazione di questi giocattoli, ma mi pare che il tappino rosso sia un vincolo troppo facilmente eludibile.

« Per quanto riguarda il « chiunque », noi abbiamo inteso colpire chi in qualsiasi maniera e momento cerca di speculare su fatti delittuosi che possono essere determinati da armi. Non c'è alcuna intenzione di responsabilizzare ragazzi di 14 anni, a favore dei quali dobbiamo fare invece opera di prevenzione e creare condizioni tali per cui essi non siano in possesso di armi.

COTTONE. In relazione alla giusta osservazione del sottosegretario, per cui il tappo può essere facilmente estratto, lasciando la canna libera, io proporrei di sostituire nell'emendamento Matteotti e Boldrin le parole « tappino rosso » con le seguenti: « tappo rosso incorporato ».

LAPENTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

NICCOLI. Anche noi siamo favorevoli a questa proposta di modifica dell'onorevole Cottone.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Matteotti e Boldrin:

Sostituire le parole « tappino rosso » con le altre « da un visibile tappo rosso incorporato ».

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti; eccetto quello dell'onorevole Alfano e Cotecchia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Cottone.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'emendamento Matteotti e Boldrin con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al titolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Alfano.

(*È respinto*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 5 nel testo quale risulta dalle modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi*).

È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, due del Ministero della difesa, cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui tre in rappresentanza dei settori della produzione industriale ed artigianale e di quello della caccia, su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative, uno del Ministero del commercio estero e di tre esperti in materia balistica.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.

La commissione esprime parere sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni ad essa sottoposte dal Ministero dell'interno in ordine alle armi ed alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.

Gli onorevoli Padula e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole « della caccia » aggiungere le parole « e del commercio », nonché sostituire la parola « tre » con la parola « quattro »;

Gli onorevoli Niccoli, Triva e De Sabbata hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole « esperti in materia balistica » aggiungere le seguenti: « e di due esperti in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica » e sostituire le parole « estero e di tre esperti » con le altre: « estero, di tre esperti »;

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole « delle armi » aggiungere le parole « e degli ordigni e per le classificazioni »;

Gli onorevoli Alfano, Cotecchia e Dal Sasso hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola « balistica » aggiungere le seguenti: « e di un rappresentante della Federazione italiana del tiro a volo e di un rappresentante per la Unione italiana tiro a segno ».

PADULA. Il nostro emendamento si illustra da sé.

NICCOLI. Anche il nostro emendamento non ha bisogno di essere illustrato in quanto le sue finalità sono molto chiare.

ALFANO. Nell'articolo 1 abbiamo enucleato la classificazione degli ordigni, mentre nella norma in esame ci siamo limitati a quella delle armi: a nostro avviso, pertanto, occorre riferirsi anche a tale classificazione.

Per quanto riguarda l'altro emendamento presentato insieme con i colleghi Cotecchia e Dal Sasso, vorrei semplicemente far rilevare che, accanto agli esperti di cui alla norma in esame, dovrebbero legittimamente entrare a far parte della commissione anche i rappresentanti della Federazione italiana del tiro a volo e della Unione italiana tiro a segno: prego pertanto il relatore ed il Governo di accettare questa nostra proposta.

LAPENTA, *Relatore*. Sono contrario al primo emendamento Alfano. L'articolo in

esame, infatti, istituisce, presso il Ministero dell'interno una commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La dizione proposta dai colleghi del MSI-destra nazionale mi sembra superflua.

ALFANO. Mi ritengo soddisfatto e ritiro il primo emendamento.

LAPENTA, *Relatore*. Concordo invece con la proposta di modifica degli onorevoli Padula e Cottone. Sono dell'avviso che non sia possibile escludere un rappresentante della distribuzione in un settore nel quale questa ha una parte certamente importante.

Ritengo anche valido l'emendamento proposto dagli onorevoli Niccoli, Triva e De Sabbata, mentre sono contrario al secondo emendamento Alfano, Cotecchia e Dal Sasso, relativo all'introduzione, nella Commissione, di un rappresentante della Federazione italiana tiro a segno e dell'Unione italiana tiro a segno.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento Alfano ed altri in quanto le categorie rappresentate sono già molte e non mi sembra quindi opportuno ampliarne il numero; per quanto riguarda l'emendamento Niccoli, Triva e De Sabbata sono favorevole, ma con l'inserimento di un solo esperto in armi antiche, artistiche rare o comunque di importanza storica.

NICCOLI. Siamo d'accordo nella modifica proposta dal Governo ed in tal senso modifichiamo il nostro emendamento.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono infine favorevole all'emendamento Padula e Cottone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Padula-Cottone al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Niccoli ed altri con la modifica proposta dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alfano ed altri.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo risultante dalle modifiche testé apportate:
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo).

È istituito, presso il Ministero dell'interno, il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva.

La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda.

La presentazione del prototipo non è richiesta per i fucili da caccia ad anima liscia, nonché per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica, all'iscrizione dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi.

L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

Nel catalogo sono indicati:

- il numero progressivo d'iscrizione;
- la descrizione dell'arma e il calibro;
- il produttore o l'importatore;
- lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.

Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.

Con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, il ministro dell'interno determina:

- 1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
- 2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
- 3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: «La catalogazione dei prototipi di nuova importazione avverrà sulla base...» con le altre: «La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà, di regola, sulla base...».

Al terzo comma sostituire le parole: «La presentazione del prototipo non è richiesta per...» con le parole: «La presentazione del prototipo non è comunque richiesta per...».

LAPENTA, *Relatore*. Propongo di inserire le parole «di regola» per non precludere alla commissione il diritto, ove voglia esercitarlo, di chiedere il prototipo, mentre di regola può dare l'approvazione sulla base dei disegni.

FLAMIGNI. Le parole «di regola» potrebbero anche essere interpretate nel senso che la commissione può approvare anche senza i disegni.

LAPENTA, *Relatore*. È necessario, comunque, che sia chiaro il concetto, cioè che la commissione può esaminare i disegni e decidere, ma se lo ritiene opportuno può richiedere il prototipo.

ACCREMAN. Si potrebbero aggiungere al secondo comma le parole «o dei prototipi».

LAPENTA, *Relatore*. D'accordo. Ritiro il mio primo emendamento e propongo la seguente nuova formulazione del secondo comma: «La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi».

COTTONE. La proposta iniziale del relatore di aggiungere le parole «di regola» potrebbe essere interpretata nel senso che i disegni di un'arma nel momento in cui l'arma stessa viene realizzata possono anche non essere seguiti alla perfezione, senza tuttavia che alla catalogazione venga presentata un'arma del tutto nuova. Le parole «di regola» consentono un minimo di elasticità da parte della commissione. In questo caso saremmo favorevoli alla primitiva stesura dell'emendamento del relatore.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'aggiunta delle parole «di regola» aveva lo scopo di consentire alla commissione in qualche caso di chiedere la presentazione dei prototipi. Rispetto alla nuova formulazione dell'emendamento mi sembra più idoneo lasciare la dizione «di regola», altrimenti non si spiega chi debba

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

chiedere il prototipo. Mi rimetto comunque alla Commissione. Sono poi favorevole al secondo emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore al secondo comma nel nuovo testo presentato.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

(Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi).

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 27 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, la collezione, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, subordinato all'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle forze armate o in uno dei corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

(È approvato).

ART. 9.

(Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi).

Oltre quanto stabilito dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza

può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra.

Collezione di armi comuni da sparo).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di due o più armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le raccolte indicate nell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra, o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali raccolte è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservare la raccolta. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le raccolte di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omet-

te di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai corpi armati dello Stato, è consentita la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo in numero superiore a quattro e di armi da caccia in numero superiore a sette, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore per collezione di armi comuni da sparo. Il titolare di tale licenza è esonerato dall'obbligo previsto dall'articolo 38 del citato testo unico.

Le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non si computano ai fini di cui al precedente comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria e alle collezioni destinate ad uso sportivo o di caccia.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Gli onorevoli Accreman, Triva, Flamigni e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra ».

ACCREMAN. Questo emendamento tende ad impedire che si possa avere la licenza per

la detenzione anche di una sola arma da guerra. La norma governativa infatti, secondo me, consente ad ogni cittadino di avere, dietro richiesta, un'arma da guerra.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il testo governativo parla di « raccolta » e la raccolta presuppone necessariamente almeno due armi.

ACCREMAN. La dichiarazione del Governo conferma la nostra valutazione sul primo comma del disegno di legge. Consentire anche una sola arma da guerra ad ogni cittadino significherebbe consentire più di 45 milioni di armi da guerra, e ciò è contrario alla *ratio* di tutto il provvedimento. La norma governativa stabilisce che non si possono detenere armi da guerra senza licenza. Il nostro emendamento dà la possibilità di detenere, con licenza, armi comuni da sparo ma non armi da guerra.

LAPENTA, *Relatore*. Propendo per il momentaneo accantonamento dell'esame dell'articolo 10 per riflettere meglio sulla validità della proposta dell'onorevole Accreman che credo colga lo spirito di tutta la legge. Sarebbe infatti contraddittorio consentire la detenzione di un'arma da guerra proprio nel momento in cui vogliamo limitare al massimo la detenzione di armi.

FLAMIGNI. Sono d'accordo con la proposta di accantonare l'articolo 10, anche perché vi è un comma su cui occorrerebbe riflettere. Il sesto comma infatti prevede che la detenzione di armi comuni da sparo in numero superiore a quattro e di armi da caccia in numero superiore a sette è subordinata al rilascio di apposita licenza. Ciò significa che senza particolare licenza ogni cittadino può detenere un'arma da guerra, quattro armi da sparo comuni e sette armi da caccia. Vorrei far presente che oggi esistono armi da sparo che per i loro effetti micidiali non sono molto diverse dalle armi da guerra. In un articolo pubblicato sulla rivista *Panorama* si parla di un'arma, la *Colt AR 15*, che ha effetti più micidiali degli stessi fucili in dotazione all'esercito americano.

LAPENTA, *Relatore*. Propongo di accantonare l'articolo 10.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare l'esame

dell'articolo 10 a dopo l'approvazione dell'ultimo articolo del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Immatricolazione delle armi comuni da sparo*).

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Tale numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica Italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vista dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate

dall'estero. Si osservano a tal' fine le modalità di cui al successivo articolo 13.

Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, settimo comma, n. 1.

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per la apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo è dovuto al Banco nazionale di prova un diritto fisso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Gli onorevoli Padula e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola « Tale » con l'altra « Un ».

LAPENTA, *Relatore*. Sono favorevole.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Padula.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(Importazione definitiva di armi comuni da sparo).

Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare

armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.

La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.

Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente articolo 7.

Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

(È approvato).

ART. 13.

(Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo).

La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'articolo 11.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Armi inidonee e non catalogate).

Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni

non superino la prova prescritta dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso, entro 30 giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporre la rottamazione o la successiva alienazione.

Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.

La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente articolo 7.

Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di un'arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno.

L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma sopprimere le seguenti parole « o la successiva alienazione ».

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultima riga del secondo comma, sostituire la parola « o » con l'altra « e ».

FLAMIGNI. Ritiro il mio emendamento e concordo con quello presentato dall'onorevole relatore.

COTTONE. Non capisco il significato di questo emendamento.

FLAMIGNI. A noi preme evitare che si possano alienare delle armi anche vecchie; quindi, noi riteniamo che non debbano essere alienate in quanto armi, ma in quanto rottami.

COTTONE. In questo caso sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lapenta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 quale risulta dopo la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

(Importazione temporanea di armi comuni da sparo).

I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.

Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.

Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(*Esportazione di armi*).

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza e pertanto non è consentito ai funzionari doganali di prescindere anche parzialmente alla visita ed ai militari della guardia di finanza di non eseguire, in tutto o in parte, il relativo riscontro.

Il riscontro della licenza di notizia per la esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.

Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto col ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

Il relatore Lapenta, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le seguenti parole « e pertanto non è consentito ai funzionari doganali di prescindere anche parzialmente alla visita ed ai militari della

guardia di finanza di non eseguire in tutto o in parte, il relativo riscontro ».

Gli onorevoli Padula e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le seguenti parole « e pertanto non è consentito ai funzionari doganali di prescindere anche parzialmente alla visita ed ai militari della guardia di finanza di non eseguire in tutto o in parte, il relativo riscontro ».

L'onorevole Triva, Flamigni e De Sabbata hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le seguenti parole « e pertanto non è consentito ai funzionari doganali di prescindere anche parzialmente alla visita ed ai militari della guardia di finanza di non eseguire in tutto o in parte, il relativo riscontro ».

LAPENTA, *Relatore*. Con questi emendamenti si vuole snellire il lavoro che altrimenti rischierebbe di bloccare le nostre dogane.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti presentati del relatore, dagli onorevoli Padula e Cottone e dall'onorevole Triva ed altri.

(*Sono approvati*).

Gli onorevoli Niccoli, De Sabbata e Triva hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « Con decreto del ministro dei beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostrare i scambi culturali ».

NICCOLI. Non prevedendo nulla in proposito nel provvedimento in discussione si lascerebbe scoperta una importante materia quale quella delle mostre internazionali alle quali partecipano i musei con armi antiche, rare o di carattere artistico.

Desidero inoltre richiamare l'attenzione del relatore in ordine al secondo comma dell'articolo 16, che, a mio avviso, è stato formulato in termini troppo generici. Più specificamente, ritengo sarebbe necessario

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

emendarne il testo dettando alcune disposizioni in materia di armi antiche.

Prospetto la opportunità, dunque di aggiungere al secondo comma dell'articolo 16 il riferimento, per quanto riguarda le armi antiche, all'esistenza del previsto nullaosta della sovrintendenza alle gallerie competente per territorio.

LAPENTA, *Relatore*. Condivido le osservazioni avanzate dall'onorevole Niccoli in merito al problema delle armi antiche, poiché esse sono spesso oggetto di studio presso mostre nazionali ed internazionali, quindi di incontri culturali che non devono e non possono essere messi in difficoltà da carenze legislative. Allo scopo di regolamentare efficacemente tale materia, mi pare sia sufficiente l'emendamento dello stesso onorevole Niccoli aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Niccoli, De Sabbata e Triva:

Sostituire le parole: Con decreto del ministro dei beni culturali, *con le parole:* Con decreto del ministro dell'interno, sentito il ministro dei beni culturali.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Niccoli, De Sabbata, Triva con la modifica testé apportato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza).

Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali

in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.

I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi).

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

Oltre a quanto stabilito in materia dal 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*, di concerto con i ministri della difesa, delle finanze, dei trasporti, della marina mercantile e delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle munizioni da caccia, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635 per il recapito di armi

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

Il relatore, onorvole Lapenta, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole:
« Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle munizioni da caccia, *con le altre:* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante dalle modifiche testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(*Trasporto di parti di armi.*)

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.

Gli onorevoli Terraroli, Triva, Flamigni, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti, Napolitano, Tortorella, Tripodi Girolamo hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo comma il seguente: L'obbligo di cui al precedente com-

ma non si applica al trasporto di parti di armi comuni da sparo quando rientri nel normale ciclo produttivo.

TERRAROLI. È necessario evitare che le disposizioni sancite nell'articolo 19 possano essere applicate anche durante il normale ciclo produttivo delle armi, perché esse potrebbero avere effetti negativi sull'attività delle industrie impegnate in questo settore.

LAPENTA, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento Terraroli ed altri.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono contrario a questo emendamento. Ritengo che non sia necessario sancire la legittimità di un'attività che già può essere svolta e che è riconosciuta da altre norme; i fabbricanti di armi, infatti, hanno sempre potuto assicurarsi l'approvvigionamento delle commesse e mai le autorità sono intervenute ad ostacolarne l'effettuazione. Una norma quale quella contenuta nell'emendamento proposto, inoltre, potrebbe fungere da comoda copertura a chi volesse servirsene per scopi illeciti.

TERRAROLI. Però così c'è l'obbligo dell'avviso alla pubblica sicurezza anche per il trasporto di armi fuori dalla fabbrica.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La legge che approveremo non intralcerà mai la produzione delle armi.

TERRAROLI. Dopo le dichiarazioni del Governo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 20.

(*Custodia dell'armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento.*)

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'in-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

teresse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuare immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Distrazione o sottrazione di armi).

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice,

è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al titolo le parole: e di munizioni.

LAPENTA, *Relatore*. Credo che le preoccupazioni che hanno spinto l'onorevole Alfano a presentare il suo emendamento non esistano. Leggendo infatti attentamente il testo unico del regolamento di pubblica sicurezza, ci si può rendere conto che si tratta di una aggiunta superflua. Sono dunque contrario a questo emendamento.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al titolo dell'onorevole Alfano.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

(Locazione e comodato di armi).

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

(È approvato).

ART. 23.

(Armi clandestine).

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquanta a lire un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

(È approvato).

ART. 24.

(Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti).

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.

(È approvato).

ART. 25.

(Registro delle operazioni giornaliere).

Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.

Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.

Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni).

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 50 cartucce cariche per pistola o rivoltella o di 300 cartucce cariche per fucili da caccia.

Il relatore onorevole Lapenta, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole iniziali: È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 28 del testo unico *con le altre:* È

soggetto all'obbligo della denuncia stabilito dall'articolo 38 del testo unico.

Sostituire le parole: eccedenti la dotazione di 50 cartucce cariche per pistola o rivoltella o di 300 cartucce cariche per fucili da caccia *con le altre:* eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Gli onorevoli Padula e Cottone hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'ultima parola del comma le seguenti: ad anima rigata nonché di 1.500 cartucce per fucili ad anima liscia.

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: di 50 *con le altre:* di 400.

Sostituire le parole: o di 300 *con le altre:* o di 1.000.

Aggiungere dopo le parole: da caccia *le parole:* o da tiro a piattello.

LAPENTA, *Relatore.* Il primo emendamento trova la sua spiegazione nella necessità di correzione di un errore materiale del numero dell'articolo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il secondo emendamento nasce dal fatto che, mentre l'articolo fissa a 50 il numero delle cartucce cariche per pistola che possono essere detenute senza denuncia e a 300 il numero delle cartucce cariche per fucili da caccia, io ritengo che, fermo restando il numero di 50 cartucce per rivoltelle e pistole, il numero di cariche per fucili da caccia possa essere portato da 300 a 1.000.

Penso che gli onorevoli Padula e Cottone possano ritenersi soddisfatti di questa soluzione prevista con il mio emendamento e che perciò ritireranno il loro.

PADULA. Innanzi tutto vorrei chiarire al relatore che il suo emendamento non si limita ad elevare il numero delle cartucce a pallini per fucili da caccia da 300 a 1.000, ma sostituisce anche la parte che riguarda le cartucce per pistola. Mi chiedo cosa ne potrebbe venire fuori dal punto di vista pratico.

LAPENTA, *Relatore.* L'emendamento a cui lei si riferisce, onorevole Padula, inten-

de sopprimere le 50 cartucce perché la dotazione per pistole e rivoltelle è già prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PADULA. Il relatore ha ragione, ma l'emendamento da me presentato non fa altro che riprodurre la dotazione autorizzata dal regolamento di pubblica sicurezza per il trasporto. Non faccio una questione di numero però mi sembra assurdo che la norma attualmente in vigore consenta di trasportare fino a 1.500 cartucce per fucili da caccia mentre se si lasciano a casa si è legittimati a detenerne 1.000. La cifra di 1.500 non è stata fissata per una volontà transattiva ma fa della soglia di 1.500 cartucce il quantitativo che si può sia trasportare e sia detenere perché il concetto di trasporto è identico a quello di detenzione, perciò, sarebbe più corretto e coerente fissare a 1.500 questa soglia.

ALFANO. Il primo emendamento da me presentato è quello che porta il numero delle cartucce per pistole e rivoltelle da 50 a 400 e da 300 a 1.000 il numero delle cariche per fucili da caccia. Siamo, perciò, d'accordo per i fucili da caccia, sul secondo emendamento del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le parole: e 50 cartucce per fucili da caccia ad anima rigata.

PADULA. Accetto il testo presentato dal relatore, perciò dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato.

ALFANO. Anche io ritiro il mio secondo emendamento.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La limitazione del numero delle cartucce è stata fatta per evitare che con la scusa di andare a caccia si trasferissero munizioni per altro uso. Non capisco poi perché un cacciatore non debba comprare le cartucce sul luogo di caccia invece di portarle da casa.

All'inizio si era posto il limite di 300 cartucce; ora, sotto la pressione di tutti i gruppi politici, credo che la soluzione migliore sia quella di elevare questo limite a 1.000. In tal modo a me sembra che ogni cacciatore possa accontentarsi.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Per quanto riguarda le canne ad anima rigata, vorrei far presente che in Italia, se si accettano i camosci, che per la verità sono rarissimi, non esiste nessun tipo di caccia che necessiti di questo tipo di arma.

Sono pertanto favorevole solo agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Amadeo al secondo emendamento del relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Il primo emendamento Alfano ed altri è, perciò, precluso.

Pongo in votazione il terzo emendamento Alfano ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 27.

(Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi).

Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Responsabilità nell'impiego di esplosivi).

I titolari delle licenze di deposito e di consumo permanenti, temporanei o giornalieri di esplosivi di ogni genere, a qualun-

que uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'articolo 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.

Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « di deposito e di consumo permanenti, temporanei o giornalieri », con le altre: « di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 29.

(Distrazione o sottrazione di esplosivi).

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(È approvato).

ART. 30.

(Armi, munizioni ed esplosivi delle forze armate e dei corpi armati dello Stato).

Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio

1940, n. 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 28 terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle forze armate ed ai corpi armati dello Stato e per il personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Vigilanza sulle attività di tiro a segno).

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1443, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle Sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.

I direttori delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori e della data in cui le munizioni stesse sono state impiegate;

d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I direttori delle Sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque redige l'inventario prescritto dal terzo comma, lettera b), o ne cura gli aggiornamenti in forma incompleta o infedele ovvero ne falsifica o ne altera il contenuto.

Se i fatti di cui ai precedenti commi sono compiuti per colpa, viene applicata la ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il numero: « 1443 », con il numero: « 1143 ».

Al terzo e al quinto comma sostituire le parole « I direttori delle sezioni » con le altre: « I presidenti delle sezioni ».

Al terzo comma, lettera c), sopprimere le parole « e della data in cui le munizioni stesse sono state impiegate ».

Gli ultimi tre commi sono sostituiti dal seguente: « Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione ».

LAPENTA, *Relatore*. Vorrei far rilevare, a proposito dell'emendamento, sostitutivo al terzo e quinto comma, che la sezione ha

nella figura del presidente eletto dall'Assemblea, l'unico e vero responsabile.

Il mio emendamento soppressivo al terzo comma tende invece, senza deformare lo spirito della legge, ad evitare l'appesantimento delle misure di vigilanza sulle attività di tiro a segno. A noi sembra, infatti, che le norme in esame siano sufficienti a fornire quegli elementi di valutazione ai quali non intendiamo rinunciare.

Mi pare, in sostanza, che le mie proposte di modifica possano snellire, senza snaturarle, le presenti disposizioni, rendendole più facilmente applicabili.

L'emendamento, infine, sostitutivo degli ultimi tre commi recepisce il suggerimento contenuto nel parere espresso dalla Commissione giustizia.

FLAMIGNI. Faccio presente che la Commissione giustizia ha espresso il proprio parere sulla base del testo del disegno di legge, mentre non ha esaminato gli emendamenti presentati dal relatore. A mio avviso, pertanto, la Commissione IV deve pronunciarsi anche sulle proposte dell'onorevole Lapenta, per cui sarebbe necessaria una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Non è obbligatoria.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei precisare, avendo partecipato ai lavori della Commissione giustizia, che l'emendamento è già stato esaminato ed è stato constatato che esso recepisce le osservazioni contenute nel parere della Commissione.

ALFANO. Intervengo per una breve dichiarazione di voto sugli emendamenti presentati dal relatore e sull'intero articolo 31. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro questo articolo considerandolo punitivo di una benemerita istituzione che non ha mai dato motivo di doglianza né da parte della collettività né, tanto meno, da parte degli organi preposti alla vigilanza.

Annunciamo anche, in merito, la presentazione di un ordine del giorno.

FLAMIGNI. Ritengo che si debbano mantenere le parole « e dalla data in cui le munizioni stesse sono state impiegate », di cui il relatore chiede la soppressione, in quanto si realizza maggiormente lo scopo che si vuole raggiungere.

In passato il gruppo comunista ha presentato diverse interrogazioni in quanto si era verificato che persone le quali avevano a bordo della macchina munizioni ed armi, fermate dagli agenti di pubblica sicurezza se l'erano cavata facilmente dicendo che le armi servivano per esercitarsi al tiro a segno, e ciò non era vero.

Il testo dell'articolo 31 del disegno di legge evita gli inconvenienti che abbiamo denunciato nelle interrogazioni, per cui il gruppo comunista è contrario alla soppressione delle parole « e dalla data in cui le munizioni stesse sono state impiegate ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al terzo e quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo al terzo comma delle parole « e dalla data in cui le munizioni stesse sono state impiegate ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo degli ultimi tre commi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel suo complesso nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(*Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei*).

Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle forze armate o ai corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o

di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.

Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).

L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque redige l'inventario prescritto dal primo comma o ne cura gli aggiornamenti in forma incompleta o infedele ovvero ne falsifica o ne altera il contenuto.

Se i fatti di cui ai precedenti commi sono compiuti per colpa, si applica l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.

Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non è prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto, settimo e ottavo comma con il seguente:

« Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi

di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione ».

Gli onorevoli Niccoli, De Sabbata e Triva hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere dopo le parole « rare o antiche » le altre « nonché - per quanto riguarda queste ultime - anche i privati detentori a qualsiasi titolo »;

Aggiungere alla fine dell'articolo i seguenti commi:

« Le armi comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.

Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.

Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione ».

NICCOLI. Con l'articolo 32 si fa obbligo ai direttori dei musei, degli enti pubblici o degli enti morali di redigere un inventario; però rimangono esclusi da questo obbligo i collezionisti di armi artistiche e antiche che non sono pochi, per cui il primo emendamento tende a coprire questo vuoto.

Il motivo per cui ho presentato l'altro emendamento è il seguente: le eventuali armi antiche recuperate, consegnate all'autorità di pubblica sicurezza e trasferite poi alla direzione di artiglieria potrebbero essere distrutte, per cui si è stabilito che, prima di essere distrutte, si debbano consultare degli esperti sotto la direzione della sovrintendenza alle gallerie in modo da non disperdere un patrimonio che affiora ogni tanto.

LAPENTA, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento Niccoli ed altri. Per quanto riguarda il secondo emendamento sarei del parere di aggiungere alle parole « le armi » le altre « antiche e artistiche ».

NICCOLI. Sono favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Lapenta ha presentato il seguente emendamento all'e-

mendamento Niccoli ed altri aggiuntivo all'ultimo comma:

Al primo comma aggiungere dopo le parole « le armi » le altre « antiche e artistiche ».

LAPENTA, *Relatore*. I miei emendamenti sono molto chiari, e pertanto li do per illustrati.

PADULA. Posso comprendere le preoccupazioni cui si ispira l'emendamento Niccoli ed altri al primo comma, che tratta dell'inventario delle armi antiche detenute non solo dai musei, ma anche dai privati, ma non ritengo che tale emendamento sia opportuno. Esso porrebbe un enorme onere a carico dei privati, obbligando anche chi ha a casa magari un paio di vecchie pistole a redigere un inventario. Una norma del genere potrebbe certo ben rispondere alla passione archeologica di taluni sovrintendenti, ma non è concretamente rispondente alla realtà del paese. Essa inoltre, pur nascendo dalla giusta preoccupazione di disporre di un inventario completo del patrimonio nazionale di armi, si collocherebbe del provvedimento in discussione.

NICCOLI. Nel mio emendamento si fa preciso riferimento ai collezionisti privati di armi: in Italia ne esistono decine e decine e si tratta di armi comuni, che possono essere usate...

PADULA. Ma già in base alle norme di pubblica sicurezza, le collezioni di armi sono sottoposte ad autorizzazione. E del resto non si può far carico ad un privato di fare una denuncia ogni volta che cambia un'arma.

LAPENTA, *Relatore*. Ho già espresso parere favorevole all'emendamento che trattava delle armi destinate alla rottamazione, ritenendo opportuno che, prima di procedere a quest'operazione, le armi stesse, ove siano di interesse storico o artistico, venissero sottoposte alla valutazione del sovrintendente per territorio. L'emendamento di cui invece ora discutiamo non riscuote il mio consenso, in quanto approvarlo significherebbe far sì che chi ha magari uno sparuto ricordo familiare, qualche vecchia arma, possa trovarsi coinvolto nei rigori di una legge che — mi sia consentito osservarlo — andrebbe più in là rispetto allo spirito secondo il quale l'avevamo concepita.

FLAMIGNI. È vero che si tratta di raccolte di armi antiche, ma le collezioni previste dal presente provvedimento sono composte di armi comuni: uno quindi può avere in casa anche cento mitra, dipende dal modo con cui si fa una collezione. Si danno licenze per armi da sparo, e ci sono armi da sparo veramente micidiali. Per questo il collega Niccoli ha sollevato il problema del collezionista privato...

PADULA. Ma, tra l'altro, una norma del genere verrebbe ad inserirsi in un articolo il cui titolo riguarda esclusivamente la vigilanza sulle armi e le munizioni raccolte nei musei...

FLAMIGNI. Se non sembra quest'articolo la sede opportuna per introdurre una norma del genere, noi non abbiamo nulla in contrario a inserirlo in un'altra parte: purché affrontiamo il discorso della regolamentazione delle collezioni private di armi. Potremmo ad esempio trattare quest'argomento in sede di discussione dell'articolo 10, che abbiamo per il momento accantonato.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario al primo emendamento Niccoli ed altri e favorevole a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, aggiuntivo al primo comma, Niccoli ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lapenta, sostitutivo dei commi sesto, settimo ed ottavo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lapenta all'emendamento Niccoli ed altri, aggiuntivo all'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Niccoli ed altri con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Lapenta ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 32-bis.

(*Vigilanza sulle aste pubbliche di armi*).

Chiunque presiede pubbliche aste di vendita di armi non può aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonché dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, come modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

È vietata la vendita nelle pubbliche aste, di armi da guerra o tipo guerra nonché delle armi comuni sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

Almeno tre giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto nel quale si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso, da parte della persona incaricata di presiedervi, al questore del luogo in cui deve essere seguita la vendita. In detto avviso devono essere indicati: le generalità della persona incaricata di dirigere l'asta pubblica; il luogo, la data e l'ora delle operazioni; le quantità e i tipi di armi messe all'asta.

Chiunque è preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi deve tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 33 e 34 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 33.

(*Sanzioni penali*).

Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

(*È approvato*).

ART. 34.

(*Giudizio direttissimo*).

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(*Sanatorie*).

I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di 60 giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.

Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di 60 giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'articolo 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, n: coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.

Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denuncia, presentata a norma dell'articolo 38 del testo unico della

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro 60 giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente articolo 7.

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

« Ai detentori illegittimi di armi da sparo e di munizioni, sprovvisti per ragioni varie dei documenti e delle certificazioni di acquisto, viene consentita la possibilità di procedere, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, alla denuncia delle armi stesse e delle munizioni relative, sia per la eventuale detenzione, che per l'eventuale versamento agli uffici di pubblica sicurezza, con esonero dall'obbligo di esibire la documentazione di origine o di provenienza », e sempre che la denuncia avvenga prima della contestazione o dell'accertamento del reato.

Analoga possibilità viene concessa ai detentori di armi da guerra e di munizioni da guerra, di ordigni e di congegni bellici, che non siano in grado di esibire documentazione di origine o di provenienza, al fine di consentire, nel previsto termine di 60 giorni, il relativo versamento ad organi di raccolta.

LAPENTA, *Relatore*. Sono contrario.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 35.
(*È approvato*).

Poiché agli articoli 36, 37, 38 e 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 36.

Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'articolo 7, ne sono ammesse la produ-

zione, l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.

Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

(*È approvato*).

ART. 37.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 38.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro 30 giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.

(*È approvato*).

ART. 39.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

(È approvato).

Gli onorevoli De Sabbata e altri hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 39-bis.

« Il numero 2 dell'articolo 585 del codice penale è modificato come segue:

« 2) tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, nonché i bastoni muniti di puntale acuminato e gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere ».

ART. 39-ter.

« Nei casi di concorso dei reati di cui agli articoli 582, 583 e 584 del codice penale con le contravvenzioni di cui al presente provvedimento si applica l'aumento di pena previsto per l'aggravante di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 585 del codice penale ».

DE SABBATA. L'articolo 39-bis prevede una modificazione della definizione che il codice penale dà del concetto di arma: questo coinvolge fatti e situazioni che nulla hanno a che vedere con le ragioni che hanno determinato il Governo a varare questa legge. Mi pare giusto applicare l'aggravante dell'impiego di armi, anche improprie, ad una serie di casi: violenza e minaccia, evasione, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata, rapina, estorsione, invasione, radunata sediziosa, ed altri. Non mi pare, però, opportuno applicare a questi casi le disposizioni dell'articolo 4 del disegno di legge.

Con l'articolo 39-ter mi è sembrato opportuno tener conto dell'esigenza che i reati contro la persona, previsti dagli articoli 582, 583 e 584 del codice penale, siano puniti con l'aggravante quando siano commessi in concorso con il reato di detenzione di armi improprie, previsto e punito secondo il progetto di legge in esame.

LAPENTA, *Relatore*. Sono contrario agli articoli aggiuntivi De Sabbata ed altri. Ho l'impressione che potremmo frettolosamente guastare anziché migliorare il contenuto di una legge che nel quadro di insieme, credo abbia ricolmato alcune lacune. affinato

taluni concetti ed esce quindi da questa Commissione in edizione decisamente migliorata rispetto a quella approvata dal Senato.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 39-bis.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 39-ter.

(È respinto).

Data l'ora propongo di sospendere la seduta fino alle ore 15.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 10, che è stato accantonato questa mattina, dopo che l'onorevole Accreman ed altri avevano presentato un emendamento interamente sostitutivo del primo comma.

LAPENTA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Accreman ed altri.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Accreman ed altri sostitutivo del primo comma di cui è stata data lettura prima che l'articolo 10 venisse accantonato.

(È approvato).

L'onorevole Boldrin ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: le raccolte indicate nell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773, autorizzate anteriormente, *con le altre:* Le armi di cui sia stato autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente:

al secondo comma sostituire le parole: tali raccolte, con le altre: tali armi;

al secondo comma sostituire le parole: a conservare la raccolta, con le altre: a conservarle;

al terzo comma sostituire la parola: raccolta, con la parola: armi;

al quinto comma sostituire la parola: raccolta, con le altre: detenzione e la raccolta.

LAPENTA, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Boldrin sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Boldrin, sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Boldrin, sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Boldrin, sostitutivo al terzo comma.

(È approvato).

Gli onorevoli De Sabbata, Triva, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Adriana, Monti, Napolitano, Tortorella Aldo e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il ministro per l'interno comunica copia della licenza per la raccolta o la detenzione rilasciata ai sensi dell'articolo 38 del testo unico per le leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, al sindaco del comune di residenza del titolare della licenza e al sindaco del comune ove si trovano i locali nei quali è autorizzata la detenzione.

Analoga comunicazione è ripetuta all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma.

Le comunicazioni fatte al sindaco sono pubblicate all'albo pretorio e sono sempre consultabili da chiunque.

DE SABBATA. Con questo emendamento si intende dare maggiori informazioni all'opinione pubblica ed all'autorità che è preposta al rilascio delle licenze.

LAPENTA, *Relatore*. Sono contrario.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Sabbata ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boldrin, sostitutivo al quinto comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Flamigni, Accreman, Donelli, Triva e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale.

PADULA. Il dosaggio, previsto nel disegno di legge, che può sembrare artificioso, è stato frutto di una lunga discussione al Senato.

Non vedo perché dobbiamo giocare al ribasso, complicando i lavori che sono stati compiuti. Credo che il numero fissato dal Senato debba essere rispettato.

ACCREMAN. Forse il collega Padula ha equivocato l'interpretazione di questo emendamento, perché il comma di cui stiamo discutendo intende dire che con la semplice denuncia, senza licenza, si possono detenere quattro armi comuni da sparo e sette armi da caccia; aggiunge però che chi vuole averne in misura maggiore, deve ottenere una licenza da collezione da parte del questore.

La modifica che noi proponiamo riguarda la riduzione del numero delle armi comuni

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

da sparo da quattro a due e di quelle da caccia da sette a sei. Tengo a sottolineare poi che non si vuole certamente, con questa modifica, sconvolgere i disegni del Senato, ma si tende a considerare nella giusta luce il fenomeno della corsa alle armi che oggi si verifica sempre più frequentemente, alimentato e favorito anche da quella che io non esito a definire una finzione e cioè la titolarità delle armi. In base a tale norma, come tutti sanno, è possibile che una famiglia composta, ad esempio, di cinque persone detenga ben 55 armi!

Ripeto, quindi, onorevole Padula, che il nostro emendamento non tende a sconvolgere i piani del Senato.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei innanzitutto concordare con i colleghi che hanno collocato l'approvazione di questo provvedimento nel quadro generale dei problemi dell'ordine pubblico che oggi sono quanto mai di scottante attualità.

Per riprendere poi quanto ha testé affermato l'onorevole Accreman, vorrei dire che quattro fucili da caccia sono la normale dotazione di un cacciatore, per poter cacciare i vari tipi di selvaggina.

ACCREMAN. Ma qui si parla di quattro armi comuni da sparo, non da caccia.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo comunque si rimette alla Commissione.

COTTONE. Non c'è dubbio che siamo tutti animati da un legittimo zelo tendente a trovare tutti i mezzi atti a non alimentare ulteriormente l'ondata di criminalità che ci ha investiti.

Vorrei però far rilevare ai colleghi che hanno proposto l'emendamento, che potremmo incorrere in un errore determinato dall'eccesso di zelo. Il nostro parametro, nel momento in cui discutiamo questa legge, è la criminalità e noi vogliamo evitare che siano diffusi gli strumenti che finora l'hanno alimentata in maniera brutale e feroce, cioè learmi da sparo.

Rimane il fatto, però, che i delitti che sono infortuni di caccia si posso contare sulla punta delle dita. Bisogna poi considerare che la riduzione del numero dei fucili da caccia da sette a sei è, a mio avviso, assurda, in quanto non esiste cacciatore che possa chiamarsi tale, che non disponga, come minimo, di sette fucili, dato che bisogna tener conto sia del

modello sia del calibro. Vorrei poi che si tenesse conto dell'opportunità, per chi è cacciatore, di non avere limiti nell'esercizio di una attività che non ha nulla di criminale né di sanguinario. In conclusione, non mi sembra il caso di ridurre la detenzione di fucili da caccia.

LAPENTA, *Relatore*. Non sono contrario all'emendamento Flamigni ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Flamigni ed altri.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Lapenta, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890 ».

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Niccoli, De Sabbata, Flamigni e Accreman hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'emendamento del relatore Lapenta, sostitutivo del settimo comma, le seguenti parole:

« Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890, sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il ministro degli interni e il ministro dei beni culturali entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma ».

LAPENTA, *Relatore*. Sono favorevole.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Niccoli ed altri aggiuntivo all'emendamento del relatore Lapenta.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Gli onorevoli Triva, Flamigni, De Sabata e Accreman hanno presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma dopo le parole: « per ragioni di commercio e di industria », sopprimere le parole: « e alle collezioni destinate ad uso sportivo e di caccia ».

LAPENTA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso al penultimo comma dell'articolo 10, di cui il deputato Triva ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'inciso s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso nel testo risultante dalle modifiche testè approvate.

È così terminata la discussione degli articoli. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Alfano e Cotecchia hanno presentato il seguente ordine del giorno.

« La Commissione affari interni,

rilevato che nel disegno di legge sulle norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi merita particolare attenzione l'articolo 31, relativo alla "vigilanza sulle attività del tiro a segno", che l'originario progetto legislativo del Governo non aveva preso in esame;

considerato che il menzionato articolo 31 non sembra aver tenuto nel debito conto il fatto che dette attività si svolgono sotto l'egida della Unione italiana di Tiro a segno, cioè di un ente istituito e regolato con apposite norme dello Stato, quali la legge n. 1143 del 4 giugno 1936 ed il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 1974;

accertato che detto ente, nelle sue molteplici diramazioni, comprendenti la indicata Unione italiana di Tiro a segno, quale organo centrale e le sezioni di Tiro a segno nazionale, quali organi periferici, opera sotto la diretta vigilanza del Ministero della difesa e dipende, per il controllo sull'attività sportiva, dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI);

ritenuto che dette attività si svolgono nell'ambito di poligoni che sono beni del demanio dello Stato, dati in consegna all'am-

ministrazione militare ed affidati in uso e per la custodia alle citate sezioni, che provvedono alla manutenzione ed all'ammodernamento dei poligoni stessi per l'esercizio del tiro a segno, onde garantirne funzionalità e sicurezza, in diretto contatto con le direzioni lavori del genio militare, sotto la diretta responsabilità, in ogni settore e ad ogni effetto, del Consiglio direttivo, e per esso, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno; valutato che le norme restrittive e tali da comportare la paralisi del Tiro a segno nazionale, fondato nel 1882 su iniziativa promozionale di Garibaldi, per cui è da temere fondatamente che la soggezione dei presidenti delle sezioni alla licenza del prefetto nonché le sanzioni penali comminate in detto articolo 31 per ipotizzate inadempienze provocherebbero l'allontanamento e l'esodo di militari, sportivi ed appassionati di tiro a segno da detta istituzione;

considerato, invece, che essa va potenziata e rivalutata al fine di consentire che i 300.000 iscritti possano svolgere serenamente le attività addestrative e sportive e al fine di riconquistare i 700 poligoni e le 900 sezioni operanti nell'anteguerra, ridotte poi rispettivamente ad appena 220 poligoni ed a solo 300 sezioni attuali;

comprovato che la carenza di personale e per insufficienza di contributi e di mezzi finanziari da parte dello Stato e degli enti locali e tanto impegnati per le citate leggi istituzionali, l'ente in questione non sarebbe in condizioni di assicurare una precisa applicazione di quanto disposto dall'articolo 31, senza incorrere nelle relative sanzioni previste, sia pure per puro stato di necessità;

constatato, peraltro, che la richiesta avanzata dalla presidenza dell'ente, tendente ad ottenere la soppressione del citato e contestato articolo 31 non si appalesa del tutto infondata e razionale;

preso atto che la stessa presidenza dell'ente è favorevole ad un aggiornamento legislativo delle disposizioni che regolano le attività del Tiro a segno nazionale, per adeguarle alle esigenze attuali in fatto di disciplina e controllo sulle armi;

impegna il Governo

a provvedere sollecitamente all'approntamento di un nuovo provvedimento legislativo che valga a realizzare il potenziamento e la ristrutturazione dell'Unione italiana Tiro a segno, dotandola di adeguati mezzi economici e di personale sufficiente alle esigenze derivanti dall'approvazione del menzionato articolo 31 ».

(0/3522/1/2)

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

ALFANO. Non insisto per la votazione.

DE SABBATA. Vorrei indicare i motivi che inducono alla astensione il gruppo comunista, dopo questo dibattito rapido ma sufficientemente ampio.

Constatiamo che nella discussione da parte della nostra Commissione sono stati apportati dei miglioramenti, alcuni dei quali sostanziali. Non crediamo che tale provvedimento sia del tutto negativo; tuttavia appare inadeguato perché non sufficientemente collegato alla situazione esistente nel paese che richiede anche, ma non soltanto strumenti giuridici. Un più chiaro collegamento contribuirebbe a rafforzare i fini dell'inasprimento preventivo-repressivo e quindi a ridurre il rischio di interpretazioni e di applicazioni che possono essere lontane dalla Costituzione, dalla difesa della democrazia, dalla necessità di isolare la violenza fascista.

Si è voluto respingere la proposta di rendere pubblici certi dati, cosa che avrebbe certo contribuito ad instaurare un controllo democratico. Qui vorrei ricordare che senza una tensione democratica gli strumenti legislativi non bastano.

Vi sono altre leggi in vigore che hanno già dimostrato la incapacità di raggiungere il risultato. Questo non significa che debbano essere abrogate o che non debbano essere migliorate, ma il problema principale è che si sviluppino nel paese condizioni generali che facilitino il concorso, la collaborazione piena senza riserve e senza limitazioni di impegno fra i cittadini, le forze sociali democraticamente organizzate, le istituzioni della Repubblica e non soltanto le forze di polizia, ma anche la magistratura, il Governo e persino i soggetti economici. Concordiamo con la necessità di rivedere delle norme, per fare fronte alla violenza fascista mascherata e non.

Strumenti legislativi rivolti all'inasprimento delle pene, se isolati, hanno di fronte a sé sempre, in ogni caso effetti limitati, ma in questo caso la limitazione è anche più grave.

POLI. Non c'è dubbio che con questo provvedimento si intende portare una nuova disciplina in un settore che ne ha estremo bisogno e che deve essere portato verso una nuova normalità. Credo che il lavoro compiuto in questa

sede sia positivo e, quindi, si può concludere che oggi abbiamo una legge che consentirà agli organi dello Stato di intervenire per evitare chesi verifichino casi patologici in questo settore.

Noi ci troviamo in un settore molto delicato e non a caso vorrei dire che tutto ciò rafforza la necessità di quel vertice sull'ordine pubblico in corso di svolgimento. È opportuno che il paese prenda coscienza e, soprattutto, prenda una posizione al di là e al di sopra di certe posizioni politiche manifestate dai vari partiti poiché ogni giorno di più si trova affogato nella violenza, nelle manifestazioni di criminalità sempre più specializzata e sempre più grave. Tutto questo comporta gravi pericoli per le istituzioni e questo provvedimento può rappresentare l'avvio verso la normalità in questo settore.

Ho ascoltato con molta soddisfazione le dichiarazioni dell'onorevole De Sabbata per il gruppo comunista quando ha invitato la popolazione tutta a collaborare con le forze dell'ordine e con le istituzioni democratiche e sono d'accordo con lui. Vorrei aggiungere solo questo: noi abbiamo bisogno del massimo di responsabilità da parte di tutti i partiti politici, di tutti quelli che si richiamano alle istituzioni democratiche e le amano realmente. In questo settore non si può tollerare una quiescenza minima perché ormai si è giunti al limite di guardia e ogni ulteriore peggioramento potrebbe essere quello definitivo, quello cioè che non consente la marcia di ritorno.

Al di là dei colori la violenza è violenza, è crimine e come tale deve essere combattuta con tutte le forze da chi veramente vuole mantenere le istituzioni democratiche nel nostro paese. Non dimentichiamo che la nostra Repubblica è stata costruita con il sacrificio di tanti italiani, che hanno combattuto contro la violenza e la dittatura e che hanno costruito una repubblica che si richiama agli ordinamenti parlamentari di tutta l'Europa occidentale, di quell'Europa che ha dato tanta prova di sé e che ha tanto contribuito alla civiltà del mondo. Per questo noi oggi dobbiamo combattere con tutte le forze e l'approvazione di questo provvedimento potrebbe essere l'inizio di tale lotta. Mi auguro che nel Parlamento si continui su questa strada affinché si possa sconfiggere la violenza nelle sue radici più profonde e affinché possa essere chiaramente dimostrato che la cattiveria umana, tanto propagandata oggi, non ha senso in una civiltà cristiana che rappresenta pur sempre la forza del nostro paese.

Preannuncio quindi il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

ALFANO. Devo dire subito grazie all'onorevole Poli perché dopo aver fatto sentire la sua assenza durante tutta la discussione su questo provvedimento ha concluso in bellezza a nome del partito che rappresenta. Il gruppo del MSI-destra nazionale condivide questa sua predica che vuole essere soltanto un fermo e sentito augurio del Parlamento italiano alla nostra collettività nazionale.

Anche noi auspichiamo la collaborazione da parte della popolazione e dell'intera collettività con la certezza che le forze di polizia riacquistino la loro libertà di azione e il loro prestigio, il loro amore e il loro attaccamento alle istituzioni.

Malgrado le nostre perplessità e malgrado le nostre più ampie riserve su questo tanto discusso provvedimento, noi ci accingiamo a votare favorevolmente, con l'auspicio che il presente provvedimento rappresenti veramente un intervento di prevenzione e non di repressione della violenza. Essa oggi ha manifestazioni sempre più ampie e ha già provocato molte vittime innocenti per cui è necessario che una legge contribuisca a distruggere la criminalità nel paese, individuandone i sostenitori e i protettori di quanti esercitano il terrore a danno dell'intera collettività.

Pertanto, pur non considerandolo un toccasana, ma soltanto un espediente limitativo nei confronti delle azioni delittuose e della violenza eversiva delle brigate rosse, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento oggi discusso.

COTTONE. Il gruppo liberale voterà a favore di questo provvedimento — anche se non perfetto — con l'augurio che esso possa costituire uno strumento efficace; insieme con altri, per respingere la criminalità politica che oggi ci affligge.

LAPENTA, *Relatore*. Come relatore sento il bisogno di ringraziare la cordiale e costruttiva partecipazione di tutti i gruppi politici, anche quando il dissenso ci ha trovato su posizioni diverse. Anche a nome del gruppo democristiano al quale appartengo, esprimo una parola di soddisfazione per avere rapidamente, senza peraltro essere scivolati nella fretta, varato un provvedimento che il paese attende. Non si può non essere d'accordo con l'onorevole Cottone nel definire perfettibile questo provvedimento, come perfettibili sono tutte le

cose umane. Evidentemente, però, nella ricerca della perfettibilità non bisogna indugiare troppo, perché, se si continua a lungo con questa ricerca, il viaggio di andata e ritorno fra Camera e Senato del provvedimento sarebbe senza fine e il paese rimarrebbe deluso.

Il dibattito ci ha visto concordi su alcune tesi e discordi su altre. Mi piace ricordare, ad esempio, che non è solo la delega al sindaco o al pretore che sta a testimoniare la partecipazione morale e civile del paese e dei cittadini i quali sono per le buone leggi nella misura in cui esse si presentano come esercizio di diritti e come possibilità di difesa dei loro diritti. Questo è quanto noi abbiamo tentato di fare e credo in buona parte riusciti a dire in un settore tanto delicato e in un momento altrettanto drammatico, al fine di contemperare l'esigenza dell'uso di certi oggetti — armi — nati per offendere e che l'evoluzione dei tempi hanno via via trasformato in talune occasioni di strumenti di gaudio, di godimento e di delizia dei fine settimana. L'aver ceduto sulla disponibilità di un certo numero di fucili perché il cacciatore continui con tranquillità il suo sport, non ci fa temere di aver sbagliato laddove siamo stati severi nel proibire la detenzione di altre armi e degli esplosivi che la tecnologia di giorno in giorno va offrendo alla società.

Esprimo il voto favorevole a nome del mio gruppo parlamentare nella certezza che con questa legge si è detta una rapida risposta, anche se incompleta, al paese. Esprimo anche l'augurio che il Senato, con altrettanta rapidità possa al più presto trasformarla in legge operante in modo tale che i cittadini onesti possano respirare un'atmosfera più distesa e possano vedere tempi senz'altro migliori.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti nella discussione per il loro interessamento e soprattutto per la rapidità con cui hanno esaminato e approfondito il provvedimento in esame. A nome del Governo do la assicurazione a tutti i gruppi parlamentari che questo disegno di legge verrà usato solo per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e servirà ad assicurare l'incolumità a tutte le persone le quali potranno circolare liberamente e con maggiore tranquillità.

Vi è anche uno scopo più profondo e riguarda il principio della prevenzione della criminalità giovanile; bisogna impedire ai giovani di avvicinarsi, anche occasionalmente, alle armi perché solo così riusciremo a stron-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

care tutta la linfa che va ad ingrossare le fila della criminalità.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (3522):

Presenti	29
Votanti	17
Astenuti	12
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro conseguentemente assorbita la concorrente proposta di legge n. 1709.

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Boldrin, Cariglia, Casanmagnago Cerretti Maria Luisa, Chanoux, Cotecchia, Coltone, Dal Sasso, Fontana, Lapenta, Maggioni, Matteotti, Merli, Moro Dino, Padula, Tantalò.

Si sono astenuti:

Accreman, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Niccoli, Terraroli, Tripodi Girolamo, Triva.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO